



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 15/31 del 20.4.2023

Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nel territorio della Regione Sardegna. Stanziamento aggiuntivo di risorse dal bilancio regionale 2022. Adeguamento all'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 14 dicembre 2022.

Direttive di attuazione

1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21.12.2022).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 48/20 del 10.12.2021 "Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nel territorio della Regione Sardegna. Stanziamento complessivo di risorse dal bilancio regionale 2021 di euro 7.100.000. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 13, comma 43".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 5/33 del 16.2.2022 "Aiuti alle imprese agricole con allevamento ovino e caprino per i danni causati nel corso del 2021 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nel territorio della Regione Sardegna. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 13, comma 43. Delib.G.R. n. 48/20 del 10.12.2021. Direttive di attuazione".
- Legge regionale n. 22 del 12.12.2022, art. 1, comma 10 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio).

2. Finalità e dotazione finanziaria dell'intervento

L'intervento è finalizzato all'indennizzo delle aziende zootecniche del comparto ovino e caprino interessate dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini nel corso del 2021 che hanno subito perdite di capi.

I dati epidemici registrati dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale evidenziano, per il sistema zootecnico regionale, una situazione di crescente gravità, che alla data del 31/12/2021 contava 2812 focolai attivi, 12 sospetti e 458 estinti su tutto il territorio, con 116.205 casi accertati e 39.060 capi morti a causa della malattia. In totale sono quindi stati interessati 3.270 allevamenti con una consistenza totale di 1.180.352 capi.

Nelle aziende sede di focolaio le autorità sanitarie hanno provveduto ad imporre tutte le misure sanitarie restrittive previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare dal regolamento (CE) n. 2020/689/UE della Commissione del 17 dicembre 2019 al fine di prevenire il propagarsi della malattia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tuttavia, sebbene si stia dando piena attuazione a tali misure, nelle aziende sede di focolaio le condizioni di benessere degli animali sono state fortemente pregiudicate, con la conseguente morte di numerosi capi e la forte compromissione della produttività di quelli rimasti in vita.

L'aiuto è finalizzato a indennizzare gli allevatori, ancorché non integralmente, per la perdita dei capi morti in conseguenza della malattia e per la relativa mancata produzione, nonché per i maggiori oneri sanitari e di alimentazione, sostenuti in ragione della diffusione della malattia e dell'applicazione delle misure restrittive richiamate.

La dotazione finanziaria stimata destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 8.100.000.

3. Requisiti dei beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, in regola con le disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali previste dal regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 e delle norme nazionali derivate, le cui aziende (PMI) siano state dichiarate dall'Autorità sanitaria sede di focolaio di febbre catarrale nel corso del 2021 e che abbiano subito perdite direttamente correlate con la diffusione della malattia.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'aiuto è concesso a condizione che le aziende interessate abbiano applicato tutte le misure imposte per impedire la diffusione della malattia e che, in particolare, abbiano atteso agli obblighi di vaccinazione disposti dalla normativa regionale per tutti i capi presenti, fatte salve le esclusioni e limitazioni disposte negli allevamenti dall'Autorità sanitaria.

Conformemente all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, commi 4 e 5, dagli aiuti di cui al presente provvedimento sono escluse:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto (59) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fatta eccezione per le previsioni disposte dal comma 5, lettera h, punto ii dello stesso regolamento.

Gli animali devono essere detenuti nel rispetto degli obblighi di cui al Reg. (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

4. Durata

Il regime di aiuti sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione Europea sul suo sito web, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fino al 31.12.2029.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Misure di aiuto e modalità operative

Al fine di calcolare l'entità degli indennizzi spettanti, per la quantificazione delle perdite relative ai capi morti faranno fede i dati rilevati dall'Osservatorio Epidemiologico regionale.

Per favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a seguito della malattia e compensare le perdite di reddito conseguenti alla morte degli animali è erogato un aiuto forfettario, quantificato nella misura massima di 150 euro a capo.

L'importo è determinato tenendo conto dei valori medi di mercato pubblicati da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), nei bollettini periodici e validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti e della perdita di reddito conseguente alla morte degli animali, al netto dei costi intermedi non sostenuti dagli allevatori.

Le aziende sede di focolaio, destinatarie delle misure restrittive imposte dall'autorità sanitaria per il controllo della malattia, oltre alle perdite sopra indicate, hanno dovuto affrontare ulteriori disagi dovuti proprio all'applicazione di tali misure. Le restrizioni alla movimentazione degli animali, in particolare, hanno determinato un aggravio dei costi alimentari connessi con l'impossibilità di spostare gli animali verso le superfici a pascolo dell'azienda con conseguente calo quali-quantitativo delle produzioni. Inoltre, hanno dovuto sostenere ulteriori spese per l'acquisto di medicinali per il trattamento degli animali infetti e di repellenti per limitare la circolazione degli insetti vettore all'interno degli ambienti di ricovero.

Poiché questi costi variano da azienda ad azienda in ragione dell'organizzazione, della dotazione strutturale e delle condizioni sanitarie dell'allevamento si ritiene necessario fissare un importo forfettario di compensazione, nella misura massima di 3 euro, da applicare per ogni capo adulto presente in azienda all'apertura del focolaio.

Si assicura che gli importi così calcolati non determinano importi superiori al danno subito dalle imprese.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100% dei costi ammissibili a norma del comma 15 dell'art. 26 del Reg. (UE)2022/2472.

6. Soggetti responsabili dell'attuazione degli aiuti

Come previsto dall'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2006 n. 13 "Funzioni dell'Agenzia Laore Sardegna" così come modificato e integrato dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, che definisce nel dettaglio il ruolo e le competenze dell'Agenzia Laore Sardegna nell'ambito del Sistema organizzativo preposto alla programmazione ed attuazione degli interventi della Regione in materia di agricoltura e pesca, costituito dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale e dalle Agenzie agricole regionali, le risorse saranno trasferite dall'Assessorato all'Agricoltura all'Agenzia Laore che si occuperà di erogare gli aiuti alle aziende aventi titolo previa attività istruttoria tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti disposti dalle presenti direttive.

In caso di insufficienza della dotazione finanziaria, Laore provvederà a ridurre proporzionalmente l'intensità degli aiuti nei limiti previsti dalla Giunta regionale di 120 euro per capo morto e 2 euro per capo presente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per la determinazione dell'entità dell'aiuto da corrispondere alle singole imprese saranno utilizzate le informazioni relative al focolaio fornite dall'Assessorato dell'igiene, sanità e sicurezza sociale tramite il portale del Sistema informativo veterinario ed estratte dal Sistema Informativo Malattie Animali (SIMAN) e la documentazione presentata dalle aziende agricole in sede di istanza.

7. Presentazione delle domande di aiuto

Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto il proprietario o il detentore degli animali. Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento.

La domanda deve essere inoltrata a Laore a partire dalla data che sarà stabilita con successivo avviso.

Le domande di aiuto dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, secondo il fac-simile che sarà predisposto dal Servizio competente di Laore.

L'Agenzia medesima dovrà provvedere:

- alla verifica della completezza delle domande presentate e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto sulla base dei parametri stabiliti dalla Regione;
- alla verifica della regolarità contributiva, se previsto dal quadro normativo vigente;
- alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di cui al successivo punto 6.

Si sottoporranno a verifica amministrativa almeno il 5% delle domande pervenute, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese tese ad accertare il rispetto delle condizioni di accesso previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperite accertamenti, ispezioni e richieste di esibizioni documentali.

Qualora Laore accerti la sussistenza di false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero dolosa, dovrà escludere l'istante dal contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Eseguiti tutti i pagamenti, eventuali somme residue dovranno essere riversate nei competenti capitoli in entrata del bilancio regionale, con le modalità che saranno indicate dal Servizio competente.

8. Registro aiuti SIAN

A far data dal 1° luglio 2017 è entrata a regime l'operatività del Registro nazionale degli aiuti (RNA), ovvero la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A decorrere da tale data tutti i soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trasmettono le relative informazioni alla banca dati al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; gli aiuti de minimis come definiti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (c.d. clausola Deggendorf).

I soggetti pubblici che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del RNA per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto e del divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, invece, continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con il registro SIAN già esistente e dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA è stato approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 luglio 2017, n. 175.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

l'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. Laore, pertanto, in qualità di soggetto concedente e soggetto erogante dell'aiuto istituito con la presente Delibera, è tenuto ad espletare tale adempimento.

Operativamente, la procedura di registrazione degli aiuti per singolo beneficiario si sostanzia nei passaggi di seguito riassunti.

- 1) Il Soggetto concedente effettua sul RNA due visure propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato:
 - la “Visura aiuti” che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
 - la “Visura Deggendorf” che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2) Il Soggetto concedente registra l'aiuto individuale inserendo il beneficiario nella sezione Gestione Registro del SIAN che rilascia il "Codice Univoco Interno della concessione".
- 3) I provvedimenti di concessione devono contenere l'esplicita indicazione del "Codice univoco interno della concessione" e delle due visure "aiuti" e "Deggendorf".
- 4) Il Soggetto erogante registra le successive erogazioni relative all'aiuto individuale (non obbligatorio).

9. Comunicazione, pubblicazione e informazione

Il regime di aiuti è comunicato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i termini ivi previsti.

La Regione invierà una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i termini ivi previsti.

La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti, tramite la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale del presente regime e di tutte le altre informazioni, indicate all'art. 9, paragrafo 1, del medesimo Regolamento (UE) n. 2022/2472 nel sito web istituzionale <http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html> e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

La Regione si impegna, inoltre, a rispettare tutte le altre disposizioni in tema di pubblicazione e informazione presenti all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, ed in particolare ai paragrafi 1, 3 e 4 di detto articolo.

Le informazioni relative al regime sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

10. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Direttive si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio competente di Laore verranno disposte:

- 1) la ripartizione dello stanziamento regionale tra gli imprenditori agricoli ammessi al contributo sulla base delle risorse disponibili e dell'apposito provvedimento che verrà adottato dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale sulla base dei dati riguardanti i focolai di Blue tongue rilevati sul territorio dall'autorità sanitaria competente;
- 2) la predisposizione e la pubblicazione dell'avviso e della relativa modulistica in cui verranno indicati i termini e le modalità per la presentazione delle domande d'aiuto.